



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 185 DEL 18/04/2024

OGGETTO: via Ronzani dal civ. 12 al fr.civ.7/40 nel Comune di Casalecchio di Reno - Provvedimenti temporanei a disciplina e tutela della circolazione stradale per esigenze connesse all'esecuzione di lavori nell'ambito del cantiere ferroviario stralcio nord nel periodo compreso tra il 22/04/2024 e fine lavori

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico repertoriata al Prot. Gen. Unione 2024 n.10555 presentata in nome e per conto di Tunnel 64 Scarl, P.IVA 03990761201 come meglio individuato in atti, per di lavori nell'ambito del cantiere ferroviario stralcio nord in via Ronzani dal civ. 12 al fr. civ. 7/40 nel Comune di Casalecchio di Reno dal 22/04/2024 a fine lavori;

Rilevato che i lavori da svolgersi nell'ambito del cantiere ferroviario stralcio nord SS64 con cantiere mobile comporteranno:

- il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00 ;
- la soppressione di stalli di sosta;
- la chiusura del tratto di via Ragazzi della Chiusa, afferente la via Ronzani, in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00 ;

Valutato che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

Rilevato che i lavori comporteranno una diminuzione degli stalli di sosta disponibili;

Considerata l'opportunità di adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e rendere sicura la circolazione stradale, nonché per esigenze tecniche e di pubblico interesse, mediante l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo comportanti la regolamentazione dei flussi di traffico;

Atteso che la circolazione veicolare può essere comunque garantita malgrado il temporaneo

restringimento della carreggiata;

Visti gli artt. 6, 7 e 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice della strada;

Visto relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495;

Visto il decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario);

Richiamato l'art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Richiamata l'ordinanda dirigenziale n.138 del 19/03/2024

Visto il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

Riscontrata la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 -Codice della strada, il richiedente all'uso della strada nei modi e nei termini di seguito riportati

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a partire dal giorno 22/04/2024 e fino a fine lavori, nel Comune di Casalecchio di Reno, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e allo spostamento del cantiere mobile:

dalle ore 20:00 alle ore 06:00 di ogni giornata lavorativa

- **in via Ronzani dal civ. 12 al fr. civ. 7/40 , direzione sud:**
 - istituzione di senso unico alternato lungo la corsia nord con l'impiego di semaforo di cantiere e/o movieri ;
 - chiusura della corsia sud;
 - istituzione di divieto di fermata con rimozione forzata nel tratto compreso tra i due impianti semaforici temporanei;
 - istituzione del limite di velocità di 30 km h e del divieto di sorpasso a partire da 150 mt prima del cantiere stradale e fino a 150 metri dopo il cantiere stesso ovvero all'intersezione successiva;
 - soppressione della fermata Tper "Casalecchio Stazione" direzione sud e suo spostamento sulla via Marconi fronte civ. 80 in direzione sud/ovest;
 - chiusura del marciapiede lato sud\ovest e deviazione dei pedoni sul lato opposto utilizzando gli attraversamenti pedonali ivi esistenti oppure realizzati in via temporanea secondo necessità di cantiere.
- **In via Ragazzi della Chiusa, tratto compreso tra via Ronzani ed il parcheggio pubblico:**

- di divieto di transito dalle ore 20:00 alle ore 06:00 in entrambi i sensi di marcia;
 - di istituzione obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dal parcheggio pubblico;
- **in via Ronzani dal civ. 12 al fr. civ. 7/40 , direzione sud:**
- che la recinzione del cantiere, oltre alle ordinarie e dovute prescrizioni di sicurezza previste per la sua realizzazione, sia costruita in modo tale da consentire la più ampia visibilità possibile per i pedoni che impegnano l'attraversamento pedonale garantendo loro visibilità del traffico stradale in movimento sulla via Ronzani e, agli utenti della strada, la possibilità di vedere chiaramente i pedoni che si accingono ad attraversare la strada, adottando tutti gli accorgimenti più opportuni a garantire la massima sicurezza degli utenti della strada;
 - che il cantiere sia vigilato per l'intera durata da movieri in grado di regolamentare la circolazione veicolare e pedonale secondo necessità

dalle ore 00:00 alle ore 24

- **in via Ronzani fr. civ. 12**
 - istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata:

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del **richiedente**, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta negli schemi del decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione;

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati;

DISPONE

al Legale Rappresentante della Tunnel 64 Scarl, P.IVA 03990761201 come meglio individuato in atti :

L'immediato il totale ripristino, al termine dell'orario di lavoro autorizzato, della normale circolazione stradale garantendo le condizioni di massima sicurezza ed in assenza di anomalie di qualsiasi tipo; ovvero dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di ogni giornata lavorativa e dalle 00.00 alle 24.00 di ogni giornata non lavorativa, per l'intera durata del cantiere.

Che venga sempre lasciato libera la possibilità di accedere alla Stazione Ferroviaria.

- **l'apposizione** e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria a dare seguito a quanto prescritto dalla presente ordinanza attenendosi a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.7.2002, al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione, avendo cura di

- occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto e di ripristinarla al termine dei lavori;
- **l'impiego** di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di Attuazione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'occupazione sia in condizioni di luce diurna che notturna;
 - **la realizzazione** di recinzione di cantiere, oltre alle ordinarie prescrizioni di sicurezza previste per la sua realizzazione, sia costruita in modo tale da consentire la più ampia visibilità possibile per i pedoni che impegnano l'attraversamento pedonale garantendo loro visibilità del traffico in movimento sulla via Ronzani e, agli utenti della strada, la possibilità di vedere chiaramente i pedoni che si accingono ad attraversare la strada;
 - **l'impiego di semaforo di cantiere** e di movieri per regolamentare il tratto a senso unico alternato per tutta la durata dell'occupazione stradale;
 - **la collocazione** dei cartelli di divieto di sosta con rimozione almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione e 72 ore nel caso in cui una giornata di preannuncio sia festiva;
 - **il ripristino** dello stato originario dell'area interessata, a fine di ogni occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
 - **l'attuazione** di idonee misure di delimitazione a norma di legge del cantiere stradale tali da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
 - che venga sempre lasciato su tutte le strade e piazze interessate, uno **spazio di circolazione libero** di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
 - che venga **garantito il transito pedonale** (art.40 D.P.R. 495/1992 e D.P.R.503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in condizioni di massima sicurezza;
 - **di comunicare**, documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, l'avvenuto posizionamento della segnaletica e l'avvio dell'occupazione;
 - che **eventuali ulteriori modifiche della viabilità** dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
 - che **il presente provvedimento sia tenuto sul luogo** ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia unitamente agli altri titoli autorizzatori;
 - **di comunicare** alla Polizia Locale Reno Lavino, tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la fine lavori e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi avendo cura di segnalare ogni eventuale criticità;

DISPONE INOLTRE AL MEDESIMO SOGGETTO

Che la segnaletica di cantiere segua gli schemi dettati dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, con riguardo alle strade interessate e alle situazioni di traffico che si possono venire a creare durante l'occupazione del suolo pubblico. Che l'area sia mantenuta chiusa ai non addetti ai lavori e che provveda, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento del C.d.S.) e s.m.i. alla delimitazione con idonea recinzione e alla collocazione della segnaletica normata, adeguata alle lavorazioni suddette, e reso chiaramente percepibile e visibile anche in orario notturno. Che sovrintenda al rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli e pedoni in transito, presidiando con movieri e/o

installazioni, permanenti, normate e idoneamente fissate per resistere alle intemperie, sia in visibilità diurna che notturna. Che provveda alla definizione dei percorsi pedonali e ciclabili separati dall'area occupate anche mediante l'utilizzo di paratie o transenne. Che la riapertura al transito della carreggiata stradale avvenga solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità e di sicurezza della strada ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31- 32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Che, qualora le lavorazioni terminino in anticipo, di rimuovere nel più breve tempo possibile l'occupazione, ripristinando la banchina stradale e le altre infrastrutture interessate. Che non sia stoccato materiale sulla carreggiata o sulle banchine stradali al di fuori dell'area concessa in uso. Che venga rispettata ogni altra normativa e prescrizione in relazione ai lavori che vengono svolti e all'impiego delle maestranze. Di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e informare gli Organi di Polizia stradale in caso di qualsivoglia problematica;

INFORMA

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata;

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore;

RENDE NOTO

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

IL DIRIGENTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)